

**COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE**  
*(Provincia di Venezia)*



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'I.R.P.E.F.**

*Testo in vigore dal 01 gennaio 2014*

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20 marzo 2012  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 03 luglio 2014*

### ***ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ***

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

### **ART. 2 ó ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura fissata dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

### **Art. 3 ó ESENZIONI**

1. Non si fa luogo all'applicazione della addizionale quando il reddito complessivo annuo imponibile risulta pari o inferiore a 12.000,00 euro. Tale soglia di esenzione si intende come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.

### **ART. 4 ó RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.

### **ART. 5 ó ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2012, salvo per quanto stabilito dall'art. 3 "Esenzioni" ove la soglia di esenzione fissata originariamente in € 10.000,00 è elevata a € 12.000,00 con decorrenza 1° gennaio 2014.